

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**COPIA**

**Atto N. 31 del 20-12-2019**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI DI IMPOSTA) I.M.U. PER IL TRIENNIO 2020/2022.**

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare convocata nei modi e termini di legge, si è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica.

Assume la presidenza Dott. Rolando Pecora

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Giorgio Foglia

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e nomina scrutatori i Consiglieri

Simone Gambini

Chiara Monteverde

Sergio Zallocco

All'inizio della trattazione dell'argomento risultano presenti ed assenti i seguenti

Pecora Rolando	P	Sindaco	Giannella Luigi	P	Consigliere
Paoltroni Gino	P	Consigliere	Mogliani Orietta	A	Consigliere
Elisei Giordano	P	Consigliere	Pranzetti Matteo	P	Consigliere
Castellani Andrea	P	Consigliere	Gambini Simone	P	Consigliere
Monteverde Chiara	P	Consigliere	Quatrini Pietro	P	Consigliere
Crucianelli Luca	A	Consigliere	Zallocco Sergio	P	Consigliere
Rinaldi Simone	A	Consigliere			

Consiglieri Presenti n. 10.

Consiglieri Assenti n. 3.

Le variazioni delle presenze durante la trattazione dell'argomento sono riportate all'interno della deliberazione.

Si dà inoltre atto che

- ai fini di pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo Pretorio Comunale

La discussione di cui al presente punto è integralmente riportata nel precedente atto n. 30 del 20/12/2019 della presente seduta del Consiglio Comunale a seguito della unificazione della illustrazione e discussione dei punti:

- n. 2 “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021.”;
- n. 3 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI DI IMPOSTA) I.M.U. PER IL TRIENNIO 2019/2021.”;
- n. 4 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TRIENNIO 2019/2021.”;
- n. 5 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) TRIENNIO 2019/2021.”;
- n. 6 “VERIFICA DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE A RESIDENZA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIO E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE PER CIASCUN TIPO DI AREA O DI FABBRICATO. TRIENNIO 2019/2021.”;
- n. 7 “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019-2021 – APPROVAZIONE”;
- n. 8 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART.151 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 10 D.DLGS. N. 118/2011) E APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021.”;

dell'O.d.g., come proposto dal Sindaco ed approvato dal Consiglio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il documento istruttorio n. 32 del 25-11-2019 di seguito riportato:

**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

**PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

**VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**ATTESO** che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**PRESO ATTO** delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni

relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

**RILEVATO** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

**VERIFICATO** che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

**PRESO ATTO** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

**RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

**RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

**EVIDENZIATO** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

**VERIFICATO** che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a *proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota*;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*;

**RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

**VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

**EVIDENZIATO** che ad opera dell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

**PRESO ATTO** che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera dell’art. 1, comma 42, e successivamente esteso a tutto il 2018, ad opera dell’art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) stabilendo che:

*“Anche per il 2018 viene confermato del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione); i Comuni possono confermare la stessa maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e 2017”*.

All’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: *“e 2017”* sono sostituite dalle seguenti *“ , 2017 e 2018”* e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote”*;
- b) al comma 28 è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”*.

**CONSIDERATO** che la legge di bilancio 2019 ha sospeso il blocco delle aliquote IMU ma che l’ente non ritiene di aumentare alcuna delle aliquote attualmente in vigore;

**CONSIDERATO** che l’entrata a titolo di IMU per il triennio 2020/2022, è stimata nel presumibile ammontare di euro 720.000,00, applicando le aliquote approvate per l’anno 2019;

**CONSIDERATO** che le aliquote e detrazioni da applicare per il triennio 2020/2022 sono riassunte nel seguente prospetto:

Fattispecie	Aliquota
Aliquota di base comunale di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/11	9,6 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9)	3,8 per mille
Abitazioni e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/11) concesse in uso gratuito dal proprietario ad un familiare di 1° grado di parentela (linea retta) utilizzate dal medesimo come dimora abituale, abitazione principale e residenza anagrafica.	7,6 per mille
Abitazioni locatate con contratto regolarmente registrato	8,9 per mille
Abitazioni locatate con contratto a canone concordato (L. 431/98)	8,6 per mille
Abitazioni (escluse pertinenze) per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione né utilizzi anche temporanei	10,6 per mille
Opifici (cat. D) destinati a nuovo insediamento prod.vo (per massimo 3 anni) presso PIP Aneto e Zona Ind.le Aneto	7,6 per mille

Tipologia immobile	Detrazione (in ragione d'anno)
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9)	200,00 euro

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro il 14 ottobre di ciascun anno, come indicato dal MEF;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 25/10/2018 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta unica comunale I.M.U. per il triennio 2019/2021;

### **SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote per il triennio 2019/2021:

Fattispecie	Aliquota
Aliquota di base comunale di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/11	9,6 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9)	3,8 per mille
Abitazioni e relative pertinenze (art. 13, comma7, D.L. 201/11) concesse in uso gratuito dal proprietario ad un familiare di 1° grado di parentela (linea retta) utilizzate dal medesimo come dimora abituale, abitazione principale e residenza anagrafica.	7,6 per mille
Abitazioni locatate con contratto regolarmente registrato	8,9 per mille
Abitazioni locatate con contratto a canone concordato (L. 431/98)	8,6 per mille
Abitazioni (escluse pertinenze) per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione né utilizzi anche temporanei	10,6 per mille
Opifici (cat. D) destinati a nuovo insediamento prod.vo (per massimo 3 anni) presso PIP Aneto e Zona Ind.le Aneto	7,6 per mille

Tipologia immobile	Detrazione (in ragione d'anno)
--------------------	--------------------------------



Abitazione principale e relative pertinenze (solo per abitazioni di tipologia A/1, A/8 e A/9)	200,00 euro
--	-------------

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze come specificato in premessa;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PRESO ATTO** degli interventi contenuti nel precedente atto, n. 30 del 20/12/2019;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il foglio pareri sulla proposta di deliberazione, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n. 10

Voti Favorevoli: n. 8 (Pecora, Giannella, Paoltroni, Elisei, Pranzetti, Castellani, Gambini, Monteverde)

Voti Contrari: n. -

Astenuti: n. 2 (Quatrini, Zallocco)

#### **DELIBERA**

**DI ACCOGLIERE** la proposta di deliberazione contenuta nel documento istruttorio, per i motivi nello stesso indicati e che si intendono qui integralmente riportati;

Con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n. 10

Voti Favorevoli: n. 10 (unanimità)

Voti Contrari: n. -

Astenuti: n. -

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/00, per le ragioni contenute nella proposta.

**FOGLIO PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

N° 32 del 25-11-2019

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE  
(E DETRAZIONI DI IMPOSTA) I.M.U. PER IL TRIENNIO 2020/2022.**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Montelupone, li: 25-11-2019

Il Responsabile  
F.to Dott.ssa Alessia Palmieri

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Montelupone, li: 25-11-2019

Il Responsabile Area Contabile  
F.to Dott.ssa Alessia Palmieri

Letto e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Dott. Rolando Pecora

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott. Giorgio Foglia

-----  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 24-02-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (Art. 124 TU 267/00 )

Lì 24-02-2020

Il Dirigente Area Amministrativa-AAGG  
F.to Dott. Giorgio Foglia

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo il 20-12-2019  
(X) Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Lì 24-02-2020

Il Dirigente Area Amministrativa-AAGG  
F.to Dott. Giorgio Foglia

-----  
E' copia conforme all'originale  
Lì 24-02-2020

Il Dirigente Area Amministrativa-AAGG  
Dott. Giorgio Foglia

 